

OGGETTO: Convenzione con l'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali – Ente morale) per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Premesso che in data 31.12.2009 è scaduta la convenzione di cui all'oggetto, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 26/2/2009 (periodo 01.01.2009 – 31.12.2009), tra l'ente intestante e l'E.N.P.A. – Ente nazionale protezione animali, in attuazione dell'obbligo posto a carico dell'ente locale in esecuzione della legge 14.08.1991 n. 281;

Visto lo schema di convenzione proposto dall'E.N.P.A – Ente Nazionale Protezione Animali – Ente Morale, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

Valutata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dello schema di convenzione prospettato in quanto emerge, tra l'altro, che il predetto Ente procederà all'affidamento dei cani accalappiati riducendo così i tempi di permanenza nelle strutture di ricovero, con positivi ed apprezzabili abbattimenti dei costi;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 1 del 11.01.2010 avente ad oggetto: “ Autorizzazione esercizio provvisorio per la gestione dei capitoli del PEG”.

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006;

Visto il D.P.R. n. 320/54;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 come da allegato;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1 - Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Lentate sul Seveso e l'E.N.P.A. – Sezione Provincia di Como – avente ad oggetto i lavori e le spese di mantenimento dei cani vaganti e catturati dai servizi preposti nel territorio comunale, in attuazione dell'art. 2, comma 11, della legge n. 281/91, e degli articoli 6 e 12 della legge regionale n. 20/2006, nonché le procedure di affido e di successivo controllo dei cani presso gli affidatari.
- 2 - Di dare atto che i randagi saranno accolti presso il canile – rifugio E.N.P.A: - successivamente alla loro permanenza presso la struttura abilitata per il trattamento sanitario

e di profilassi, in attuazione del D.P.R. n. 320/54 e dell'art. 10 della legge regionale n. 20/2006, nonché per gli adempimenti previsti dall'art. 8 della predetta legge regionale.

- 3 - Di autorizzare il Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale alla stipulazione dell'allegata convenzione, in nome e per conto dell'ente intestante, per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010.
- 4 - Di demandare a successivi provvedimenti di spettanza del Responsabile dell'Area, ivi compreso l'assunzione del necessario impegno di spesa oltre ad ogni ulteriore adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
- 5 - Di demandare all'ufficio Contratti gli adempimenti necessari alla stipulazione dell'allegata convenzione per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010.
- 6 - Di dichiarare, ad unanimità e con propria votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D.L.vo n. 267/2000.